

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato » (815):

PRESIDENTE	Pag. 273, 274
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa	274
DELLA PORTA, relatore alla Commissione	274

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (900):

PRESIDENTE	281, 283, 285 e <i>passim</i>
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa	284, 285, 287 e <i>passim</i>
ENDRICH	284, 291
MARTINO	291
PIRASTU	283, 284
ROSA	291
SIGNORI	291
SPORA, relatore alla Commissione	281, 283 284 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato » (815)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato ».

Prego il senatore Della Porta di riferire sul disegno di legge.

4^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1973)

DELLA PORTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, del disegno di legge n. 815 ebbi già occasione di illustrare i contenuti ed il significato quando il 25 luglio 1971 venne al nostro esame in sede referente. Con esso s'intende modificare e razionalizzare l'ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e il trattamento economico dei militari ivi destinati.

In sostanza, le novità contenute nel provvedimento, rispetto alla disciplina attuale, consistono nel fatto che le misure delle indennità di servizio all'estero, le relative maggiorazioni e riduzioni, le provvidenze scolastiche, le indennità di sistemazione, eccetera, sono determinate estendendo al personale militare lo stesso trattamento riservato al personale diplomatico, secondo un allineamento del personale della Difesa a quello degli Esteri riportato dallo stesso disegno di legge, prevedendo anche il personale di vigilanza, fornito dall'Arma dei carabinieri, per il quale viene previsto un trattamento adeguato al servizio ed alle mansioni.

Le Commissioni affari esteri e bilancio, nel trasmettere il proprio avviso sul disegno di legge, pur esprimendo in sostanza parere favorevole, hanno formulato delle osservazioni che non alterano nella sostanza, pur tenendone conto, il contenuto del disegno di legge.

La Commissione affari esteri, esprimendo parere favorevole, osserva che è tuttavia opportuno che solamente uno, ed il più alto in grado, possa fruire, nelle sedi diplomatiche, dell'equiparazione a primo consigliere; inoltre, che per un addetto militare, accreditato in più sedi, il trattamento parificato non dovrà essere moltiplicato per il numero delle sedi, ma seguirà quello riservato al personale diplomatico; che per le funzioni ausiliarie e di vigilanza è da escludere l'asunzione di personale straniero.

La Commissione bilancio non si oppone all'approvazione del disegno di legge a condizione che vengano apportate all'articolo 19 delle modificazioni intese a tener conto della copertura finanziaria per l'esercizio 1974.

Sono modificazioni relative al reperimento dei fondi necessari, previsti per l'impegno di spesa occorrente, e che non mutano affatto la sostanza del provvedimento.

Dopo quanto detto, in maniera veloce e sintetica, e dopo l'ampio dibattito svoltosi in sede referente, invito gli onorevoli colleghi ad esprimere voto favorevole al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUFFONE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi corre l'obbligo di ringraziare in primo luogo il senatore Della Porta per la relazione svolta e di pregare, quindi, la Commissione di provvedere senza indugio all'approvazione del provvedimento, dal momento che il suo *iter* è stato fin troppo lungo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO UNICO

Art. 1.

Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono designate le Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero ove possono essere destinati addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè addetti aggiunti ed assistenti.

Il personale di cui al precedente comma viene nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, e con la stessa procedura può essere accreditato per più Stati o per più Forze armate.

(È approvato).

Art. 2.

L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti ed assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista. Le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o ad impiegati della carriera esecutiva del Ministero stesso.

I posti d'organico dell'Ufficio di cui al precedente comma sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

(È approvato).

Art. 3.

Gli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica costituiscono distaccamenti dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa per quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale.

La gestione del denaro comprende:

- a) spese per il personale;
- b) spese per il funzionamento.

La gestione del materiale comprende la custodia, la conservazione e la manutenzione dei beni mobili assegnati per l'uso.

(È approvato).

TITOLO II

SPESE PER IL PERSONALE

CAPO I

Personale inviato dall'Italia. Trattamento economico

Art. 4.

Al personale di cui al precedente articolo 2 competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso è esteso il seguente trattamento economico, previsto dal decre-

to del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:

- 1) indennità di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di famiglia;
- 2) indennità di sistemazione;
- 3) indennità di richiamo dal servizio all'estero;
- 4) indennità e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 8 della presente legge;
- 5) contributo spese per abitazione;
- 6) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;
- 7) provvidenze scolastiche;
- 8) indennità e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;
- 9) indennità e rimborsi per cessazione dalle funzioni all'estero;
- 10) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici nonché di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;
- 11) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici.

In caso di decesso del personale di cui al precedente articolo 2, spettano ai familiari le indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

All'applicazione del presente articolo provvede il Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con quello del tesoro.

(È approvato).

Art. 5.

Il personale accreditato per più Forze armate nello stesso Stato di residenza ha diritto, in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente articolo 4, all'indennità per accreditamenti multipli, nelle misure lorde mensili indicate nella tabella 1 annessa alla presente legge.

4^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1973)

A tale indennità si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione fissati per la indennità di servizio all'estero.

(È approvato).

Art. 6.

Le indennità base di servizio all'estero e relative maggiorazioni o riduzioni, le indennità ed i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonchè le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 2, annessa alla presente legge, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

Gli addetti aggiunti e gli assistenti, che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni o le riduzioni previste per la sede di residenza.

Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni o le riduzioni saranno determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro, sentita la Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministero della difesa può prendere in fitto locali da adibire ad alloggi per il personale degli uffici degli addetti nelle stesse sedi determinate per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alle condizioni e nei limiti da esso previsti.

Per la concessione in uso al personale dei locali stessi si applicano il terzo e quarto comma dell'articolo suddetto.

(È approvato).

Art. 8.

Il personale in servizio all'estero ha diritto in ogni anno solare ad una licenza ordinaria di 30 giorni.

Per il personale in servizio nelle sedi disagiate ed in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del primo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 18, il periodo di licenza ordinaria di cui al comma precedente è rispettivamente aumentato della metà e di due terzi.

Al personale di cui ai precedenti commi si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del terzo comma dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Nei casi di licenze o congedi straordinari per malattia e per convalescenza, le indennità per il servizio all'estero sono corrisposte per intero durante il primo mese e con la riduzione del 20 per cento durante il secondo mese. Nei detti casi, qualora il personale non possa essere trasferito senza danni, le indennità per il servizio all'estero ridotte del 20 per cento sono corrisposte per altri due mesi. Trascorsi i suddetti periodi e in tutti gli altri casi di licenza o congedo straordinari la corresponsione delle indennità per il servizio all'estero è sospesa.

Al personale di cui al secondo comma del precedente articolo si applicano, inoltre, le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.

(È approvato).

Art. 9.

Il trattamento economico previsto dalla presente legge compete dal giorno di assun-

zione delle funzioni in sede fino al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse.

Quando esigenze di servizio rendono necessaria, a giudizio del Ministero, la contemporanea presenza del personale cessante e di quello subentrante, al personale cessante sono conservate le indennità in godimento per un periodo non eccedente i dieci giorni.

(*E approvato*).

CAPO II

Personale locale

Art. 10.

Per le esigenze eccezionali degli uffici dell'addetto dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, quale la mancanza di personale idoneo da inviare dall'Italia, il Ministero della difesa può autorizzare l'assunzione a contratto di personale da adibire a mansioni esecutive (archivista) o ausiliarie (fattorino-usciere).

L'assunzione del personale ausiliario è consentita solo nei casi in cui non sia possibile utilizzare il personale ausiliario della rappresentanza diplomatica.

Il personale di cui ai commi precedenti è assunto tra i cittadini italiani residenti nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui deve prestare servizio oppure, limitatamente al personale ausiliario, tra stranieri.

(*E approvato*).

Art. 11.

I contratti di cui al precedente articolo non possono superare la durata di un anno, con possibilità di rinnovo, e sono regolati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato con legge 17 luglio 1970, n. 569, con esclusione di quelle relative ai contratti a tempo indeterminato concernenti il personale assunto sul posto dall'Amministrazione degli affari esteri per il disimpegno di mansioni di categoria corrispondente.

I predetti contratti non conferiscono stabilità d'impiego nè diritto a collocamento nei ruoli del personale dello Stato.

(*E approvato*).

TITOLO III

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO UNICO

Art. 12.

Sono a carico del bilancio del Ministero della difesa:

1) le spese per il fitto dei locali di ufficio quando questi non siano forniti dalla locale rappresentanza diplomatica.

Il personale degli uffici degli addetti che abbia la propria abitazione annessa all'ufficio è tenuto a rimborsare il fitto dei locali adibiti ad abitazione, nella misura che sarà determinata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il capo della Rappresentanza diplomatica, secondo i criteri fissati nell'articolo 84 — quarto comma — del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 18;

2) le spese per l'illuminazione, il riscaldamento e le pulizie, semprechè non vi provveda la rappresentanza diplomatica;

3) le spese per i servizi postali, telegrafici e telefonici, sostenute per motivi di servizio;

4) le spese per l'approvvigionamento della cancelleria entro i limiti fissati dal Ministero;

5) le spese per riproduzione di documenti;

6) le spese per lavori straordinari di traduzione;

7) le spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste, quotidiani e periodici di informazione, previa autorizzazione del Ministero;

8) le spese per la manutenzione delle macchine per scrivere, per contabilità e per riproduzione;

9) le spese sostenute per esplicita autorizzazione o per ordine del Ministero.

(*È approvato*).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO UNICO

Art. 13.

Al personale militare e civile inviato all'estero con funzioni di addetto, di addetto aggiunto, di assistente e di archivista, si applicano per l'assistenza sanitaria da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale locale assunto a contratto si applicano le disposizioni degli articoli 158 e 165 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

Art. 14.

Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso tribunali misti o internazionali può essere corrisposta, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un'indennità integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentita la Commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La medesima indennità può essere concessa, con le modalità di cui al precedente comma, al personale civile del Ministero della difesa destinato a prestare servizio presso organismi internazionali.

(*È approvato*).

Art. 15.

Nessuna indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale di cui alla presente legge, in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dalla legge medesima.

(*È approvato*).

Art. 16.

Qualora esigenze di sicurezza lo richiedano, il Ministero della difesa può destinare presso gli uffici degli addetti all'estero militari di truppa dell'Arma dei carabinieri da adibire a mansioni di vigilanza.

Possono essere destinati a prestare servizio alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, presso le Rappresentanze italiane all'estero, militari di truppa dell'Arma dei carabinieri da adibire a mansioni di vigilanza, nonchè sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con mansioni speciali; la relativa spesa è a carico del bilancio del predetto Ministero.

Il contingente del personale militare da inviare all'estero per le esigenze di cui ai precedenti commi è determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, per quanto riguarda il personale da destinare presso gli uffici degli addetti, e con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, per quanto concerne il personale destinato presso le Rappresentanze diplomatiche italiane.

Al personale di cui ai commi precedenti si applicano le norme degli articoli 4, 6 — primo comma —, 7, 8, 12 — n. 1 —, 13, 15 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 17.

Della Commissione permanente di finanziamento e di quella per l'indennizzo dei danni, istituite presso il Ministero degli affari esteri ai sensi degli articoli 172 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fa parte anche un

4^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1973)

rappresentante del Ministero della difesa, che viene convocato ogni qual volta si discutano questioni concernenti il personale del Ministero stesso.

Il rappresentante del Ministero della difesa nella Commissione per l'indennizzo dei danni deve rivestire qualifica non inferiore a direttore di divisione o grado non inferiore a colonnello.

(È approvato).

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto, limitatamente alle norme sul trattamento economico, dal 1° gennaio 1971, ad eccezione di quanto contemplato nell'articolo 13, le cui norme si applicano dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Sono abrogate la legge 26 marzo 1958, n. 361, e le altre norme incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Art. 19.

Al maggior onere di complessive lire 712 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si provvede: quanto a lire 356.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971, quanto a lire 288.000.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 3523 dell'anno finanziario 1972 e quanto a lire 68.000.000 con i normali stanziamenti dei capitoli 1743, 1744, 1745, 1748 e 1750 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1972.

All'onere annuo di lire 356.000.000 si provvede, nell'esercizio 1973, per 288.000.000 mediante riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e quanto a lire 68 milioni con i normali stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai predetti nn. 1743, 1744, 1745, 1748 e 1750 dello stato di previsione

della spesa del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con i propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo, come anticipato dal relatore, è stata suggerita dalla 5^a Commissione una nuova formulazione, sostitutiva dell'intero articolo. Ne do lettura:

« Al maggiore onere di complessive lire 1.068 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede: quanto a lire 356 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 356 milioni a carico del corrispondente capitolo n. 3523 dell'esercizio 1972; quanto a lire 288 milioni mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo numero 3523 dell'esercizio 1973 e quanto a lire 68 milioni con i normali stanziamenti dei capitoli nn. 1743, 1744, 1745, 1748 e 1750 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario.

All'onere di lire 356 milioni per l'esercizio 1974 si provvede per lire 288 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e quanto a lire 68 milioni con i normali stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai predetti numeri 1743, 1744, 1745, 1748 e 1750 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento suddetto.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle tabelle, di cui do lettura:

TABELLA N. 1

INDENNITÀ PER ACCREDITAMENTI MULTIPLI

*Misure mensili lorde dell'indennità per accreditamenti multipli per più
Forze armate nello Stato di residenza*

Personale avente diritto	Forza armata	
	seconda	terza
Addetto	16.000	8.000
Addetto aggiunto	12.800	6.400
Assistente	12.800	6.400

(È approvata).

TABELLA N. 2

TABELLA DEGLI ALLINEAMENTI ECONOMICI

<i>Personale del Ministero della Difesa</i>	<i>Personale del Ministero degli Affari esteri</i>
Addetto	{ Primo Consigliere (1) Consigliere
Addetto aggiunto	Primo Segretario
Assistente	Secondo Segretario
<i>Archivisti</i>	
Aiutante di battaglia, Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Archivista capo
Maresciallo capo, Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Primo Archivista
Sergente maggiore, Sergente e gradi corrispondenti	Archivista
<i>Personale di vigilanza</i>	
Appuntato dell'Arma dei carabinieri	Commesso capo
Carabiniere	Commesso

(1) Limitatamente alle Rappresentanze diplomatiche, fino ad un massimo di 10, da determinarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentita la Commissione di finanziamento.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**« Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (900)**

P R E S I D E N T E. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Prego il senatore Spora di riferire sul disegno di legge.

S P O R A, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione è particolarmente difficoltoso nella sua interpretazione in quanto con esso intende rendere più confacenti ai tempi talune norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali sia dell'Esercito che della Marina e dell'Aeronautica. Ritengo perciò necessario, per una maggiore esplicazione, passare subito alla illustrazione degli articoli.

L'articolo 1 è una semplice enunciazione e si commenta da solo. Con l'articolo 2, invece, si abrogano gli articoli 66 e 67 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali, e l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479. Per maggiore chiarezza dirò che il contenuto di tali articoli riguarda gli ufficiali dei servizi tecnici dell'Esercito. In base alla legge attualmente in vigore, avviene che gli ufficiali in questione per ottenere l'avanzamento sono esaminati prima da una Commissione che esprime un giudizio preventivo di idoneità a ricoprire la carica inerente al grado superiore; dopo di che, gli stessi ufficiali sono sottoposti al giudizio della Commissione superiore di avanzamento. Non vi è chi non veda la inutilità di tale duplice giudizio; perciò, con l'articolo 2 si abolisce la prima Commissione, che formula un parere preventivo, mentre rimane in funzione quella, più logica, dell'avanzamento.

Con l'articolo 3 si passa, invece, al settore dei medici militari. Attualmente l'Am-

ministrazione militare riconosce una particolare validità ai titoli di specializzazione conseguiti, ma lo fa in modo, direi, disordinato. Lo stesso titolo di specializzazione ha ripercussione in tutti i gradini della carriera e, inoltre, tali titoli di studio possono essere presentati in qualsiasi momento, la qual cosa porta che i ruoli di avanzamento non hanno una loro stabilità perchè possono subire sempre degli spostamenti. È per questo che con l'articolo 3 del disegno di legge si stabilisce che il titolo di specializzazione può essere oggetto di valutazione una sola volta nel corso della carriera e precisamente solo l'anno in cui il medico presenta il predetto titolo all'Amministrazione. È fissato anche il termine, il 31 agosto di ogni anno, entro il quale può essere presentato il titolo predetto per essere valutato nella successiva riunione annuale della Commissione d'avanzamento.

L'articolo 70 della legge n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e l'articolo unico della legge 2 febbraio 1968, n. 63, sono abrogati con l'articolo 4 del disegno di legge in discussione. Il che vuol dire che sono abrogati i vantaggi di carriera spettanti ai capitani e ai maggiori dell'Esercito e dei Carabinieri in possesso del titolo di osservatore di aeroplano o di elicottero. Tali vantaggi erano stati concessi allo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il grado di colonnello prima di essere colpiti dal limite di età. I motivi per cui non si ravvisa più la necessità di concedere tali particolari vantaggi di carriera sono da ricercarsi nell'aumento dei limiti di età di cui alla legge 18 ottobre 1962, n. 1944, e nella riduzione del periodo di permanenza nel grado inferiore, di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Con l'articolo 5 del disegno di legge si estende agli ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica quanto già previsto per gli ufficiali di complemento della Marina militare. Si tiene conto, cioè, del periodo di servizio di navigazione aerea compiuto presso società civili ai fini del raggiungimento dei periodi di comando, di imbarco

o di servizio. Non tutto il periodo di servizio compiuto presso società civili di navigazione aerea viene però riconosciuto valido a tale fine, ma soltanto la metà e comunque, non potendo risultare da solo determinante, nella misura massima dei 4/5 del periodo di comando, imbarco o servizio militare.

L'articolo 6 rimanda alla tabella n. 1 dell'allegato A al disegno di legge, che tratta del ruolo del Servizio di amministrazione. Per quanto riguarda i colonnelli, si stabilisce che debbano compiere, per ottenere la promozione, due anni nella specifica mansione di direttore di amministrazione o in un incarico equipollente. Ciò allo scopo di una loro miglior preparazione e anche in ossequio a un criterio di equità, dovendo i pari grado delle altre Armi compiere specifici periodi di particolari comandi.

Per i tenenti colonnelli era fino ad oggi stabilito l'obbligo di svolgere per due anni funzioni di direttore e per altri due anni quelle di capo sezione. Si prevede adesso che essi possano compiere i 4 anni cumulativamente nell'uno o nell'altro incarico.

C'è, infine, da rilevare che non è più previsto per i capitani l'obbligo della frequenza del corso superiore di amministrazione. Ma, a proposito di tali corsi, passiamo all'articolo 7, con cui è soppressa tutta una serie di corsi, in quanto l'Autorità militare ritiene non vi sia più la necessità di effettuarli, costituendo essi praticamente soltanto una perdita di tempo per gli ufficiali e creando altresì notevoli difficoltà organiche. D'altra parte, la specializzazione e la preparazione sempre maggiori del personale delle Forze armate rendono con evidenza superflui i corsi in questione.

L'articolo 8 riguarda il Corpo delle capitanerie di porto. Con esso si precisa che, ai fini della valutazione, i colonnelli, i quali fino ad oggi dovevano compiere un periodo minimo di 12 mesi come direttore marittimo o come comandante di compartimento marittimo, possono trascorrere analogo periodo come comandanti in seconda di una grande capitaneria di porto, sede, cioè, di direzione marittima, retta da ufficiale generale, o con incarico equipollente. Lo scopo evidente di

questa disposizione è di allargare la rosa degli ufficiali da valutare, senza giungere a promozioni pressochè automatiche.

A questo punto si rende necessaria una modifica, perchè, come è facile rilevare, il disegno di legge fu presentato il 22 febbraio 1973, con la speranza di una sollecita approvazione. Il ritardo registrato dall'iter del provvedimento fa sì che i traguardi che esso si prefiggeva saranno raggiunti non prima di un certo tempo e, in particolare, quello dell'articolo 8 non nel corso dell'anno corrente, in quanto le commissioni di valutazione si stanno già riunendo in questo periodo. Perciò anche quest'anno si corre il rischio che siano valutati per la promozione non più di 4-5 colonnelli del Corpo delle capitanerie di porto, ossia che si verifichi quella restrizione eccessiva della rosa degli scrutinati e quell'automatismo della promozione che il provvedimento in discussione vuole evitare.

Riterrei perciò opportuno l'inserimento di una norma transitoria, in base alla quale, qualora, per il Corpo delle capitanerie di porto, nell'anno 1973, nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutarsi per la formazione dei quadri di avanzamento per il 1974 non sia raggiunto il numero previsto dalla legge 12 dicembre 1955, n. 1137, che è di 7, le aliquote stesse siano completate con quegli ufficiali che hanno maturato il requisito del comando, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge.

La mia proposta corrisponde a un criterio di giustizia e d'altra parte viene incontro ad una necessità ravvisata dallo stesso Ministero della difesa, il quale riteneva che con la sollecita approvazione del provvedimento sarebbero state superate le difficoltà che invece ora si vengono a determinare, potendosi scrutinare soltanto un numero alquanto ridotto di ufficiali. Non ritengo possano esserci ostacoli all'accoglimento di tale proposta, in quanto essa non implica maggiori spese e tende soltanto ad agevolare il lavoro dell'Amministrazione.

All'articolo 9, analogamente a quanto si è fatto per gli ufficiali delle capitanerie di porto, si abolisce per i colonnelli del ruolo

4^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1973)

naviganti dell'Aeronautica il requisito della permanenza di un anno presso un comando di grande unità o comando equipollente. Con l'articolo 11 si aboliscono i vantaggi di carriera derivanti dai corsi che sono stati soppressi dall'articolo 7.

Passiamo ora alle disposizioni finali e transitorie. Con l'articolo 12, si dettano norme per quei medici militari che abbiano conseguito la libera docenza prima della legge 30 novembre 1970, n. 824.

L'articolo 13 stabilisce che l'ufficiale medico in possesso di due o più specializzazioni non possa superare nella graduatoria altro ufficiale più anziano, che detenga una sola specializzazione o la sola libera docenza.

Con l'articolo 14 si stabilisce che per i colonnelli non ancora valutati e per i tenenti del Servizio di amministrazione dell'Esercito, il periodo di attribuzioni specifiche previsto ai fini dell'avanzamento dal provvedimento stesso viene richiesto a decorrere dal 31 ottobre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 15 prevede l'elevazione da 1/15 ad 1/10 dell'aliquota di valutazione degli ufficiali del ruolo Servizi dell'Aeronautica. Questa norma, che è transitoria perchè valida solo per un triennio, corrisponde a precise necessità del ruolo in questione. L'articolo 16 stabilisce che la determinazione delle aliquote di valutazione dei maggiori generali, ruolo ingegneri, del Genio aeronautico venga effettuata secondo le disposizioni normali della legge d'avanzamento.

Ho cercato di essere breve, ma nello stesso tempo esplicativo al massimo. Comunque, terminando la mia relazione, raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Spora per la sua relazione, anche perchè effettivamente la materia è così squisitamente tecnica da immaginare che gli sia costato un certo sforzo per entrare dentro questo meccanismo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I R A S T U . Io, di fronte a questo meccanismo, mi fermo timoroso ed intimidito alla soglia perchè so bene per esperienza che proprio questi congegni, una volta toccati, possono far crollare un intero sistema. Non abbiamo niente in contrario a queste modifiche, ma vorremmo chiedere al Governo se per questo disegno di legge, che è stato elaborato e presentato ben prima che noi affrontassimo il provvedimento sull'alta dirigenza, è stata considerata l'esigenza del suo coordinamento con le norme predette, che noi abbiamo di recente approvato e che debbono essere ora discusse dalla Camera dei deputati; inoltre, se in queste norme vi sia qualcosa che spinga ad una modificazione del numero chiuso previsto per tale alta dirigenza. Perchè, in caso affermativo, si potrebbe fare in tempo ad esaminare il problema, sia qui noi, per quanto riguarda questo disegno di legge, sia la Camera dei deputati, apportando modificazioni al provvedimento sulla dirigenza.

P R E S I D E N T E . Ritengo che la richiesta di chiarimenti rivolta dal senatore Pirastu al Governo abbia la sua validità.

S P O R A , *relatore alla Commissione.* Posso dire al senatore Pirastu che la sua stessa preoccupazione l'ho avuta anch'io; però posso assicurargli, dopo averlo attentamente esaminato, che questo provvedimento non aumenta il numero degli ufficiali di alcun grado, ma stabilisce soprattutto differenti criteri di valutazione. Direi che instaura un sistema più moderno. Infatti, avevamo finora per certi Corpi prima una Commissione che esaminava l'idoneità di un ufficiale a ricoprire il grado superiore; poi, dopo questa valutazione, si passava alla normale Commissione di avanzamento. È chiaro che era un doppione. Ora si propone uno snellimento che non interferisce sul numero chiuso nel modo più assoluto. Si abolisce, poi, tutta una serie di corsi giudicati più volte (anche gli anni scorsi) corsi che si fanno in sostanza sulla carta; si aboliscono, dunque, questi corsi ma non si interferisce assolutamente sul numero. Si semplifica, in

4^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1973)

altri termini, un sistema di valutazione che sta diventando troppo pesante.

E N D R I C H. Vorrei pregare il relatore di spiegare quali vantaggi possano derivare dal possesso del titolo della libera docenza.

S P O R A, *relatore alla Commissione*. Tale titolo ha influenza sulla carriera degli ufficiali medici; nella valutazione si attribuisce all'ufficiale medico che presenta il titolo della libera docenza un punteggio che gli permette di scavalcare altri colleghi. Oggi non esiste più la libera docenza ed il requisito che si può ancora presentare è ovviamente quello della specializzazione. Preciso ancora che finora la materia era disordinata; fino ad oggi chi conseguiva una specializzazione, per tutto l'arco della carriera con lo stesso titolo continuava ad avere dei vantaggi: criterio questo che viene ora abbandonato perchè ritenuto ingiusto. Si dovrà presentare il proprio titolo entro l'anno nel quale si consegue e sarà valutato in quel periodo. Poi bisogna frenare il fenomeno di fare raccolta di specializzazioni; criterio, questo, neppure giusto perchè ci può essere un ufficiale che essendo a Roma o a Milano può frequentare assiduamente l'università ed un altro ufficiale che si trova a Bolzano o ad Imperia, che non ha vicino, quindi, l'università, il quale al massimo potrà prendere una sola specializzazione, per cui si vedrà ingiustamente superare da un altro, con due specializzazioni, pur avendo magari una maggiore anzianità.

P I R A S T U. La domanda del senatore Endrich mi ha stimolato ad un'altra osservazione che riguarda questo tema. Sarebbe più conveniente che si facesse un riferimento non generico alle specializzazioni, perchè, in realtà, là dove si tratta di quadri militari, non metterei sullo stesso piano una libera docenza in storia della medicina, ad esempio, con una specializzazione in medicina spaziale, che può avere un interesse militare specifico.

S P O R A, *relatore alla Commissione*. È valutato anche il tipo di specializzazione, cioè a dire esiste un elenco di specializzazioni che concerne proprio la sfera militare. Se io, per esempio, ho una specializzazione sulle acque minerali, non è valutata; comunque, ripeto, esiste un elenco che stabilisce tutto questo.

B U F F O N E, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il senatore Spora mi pare abbia già risposto ad alcuni quesiti formulati dai senatori Endrich e Pirastu. Questo è un disegno di legge di armonizzazione; se avesse interferenze con il provvedimento di legge che abbiamo varato giorni fa, avrebbe presentato degli oneri. Invece, si tratta soltanto di adeguare le aliquote per formare il quadro di valutazione, ma non c'è aumento di promozioni in alcun grado. È, come ho detto, un provvedimento di armonizzazione: noi, infatti, nel corso di questi ultimi tempi, abbiamo approvato alcuni provvedimenti di legge con i quali abbiamo soppresso determinati corsi valutativi; si è ora ritenuto di dover abolire corsi risultati inidonei per il buon andamento del servizio perchè distraggono dai reparti un discreto numero di ufficiali che sarebbe molto più produttivo che vi rimanessero; inoltre, perchè la valutazione degli ufficiali deve avvenire in rapporto all'esercizio della funzione di comando. I predetti corsi costavano 600 o 700 milioni ciascuno: i risultati che si conseguivano erano assolutamente non rispondenti. In realtà, la preparazione culturale degli ufficiali è aumentata di gran lunga; non vi sono difficoltà nel reclutamento per alcuni settori particolari delle Forze armate, per cui la abolizione di questi corsi porta di conseguenza a valutare ciascun ufficiale insieme a tutti gli altri ufficiali. Quindi, non vi è alcuna interferenza col provvedimento sulla dirigenza che abbiamo di recente varato: si tratta, ripeto, di armonizzare, si tratta di togliere, ad esempio, vantaggi di carriera agli osservatori d'aereo o di elicottero perchè ormai le particolari difficoltà di fronte alle quali si trovano tutti gli ufficiali nel conseguire una specializzazione non consen-

4^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1973)

tono più di discriminare tra una specializzazione e l'altra. E poi, nel corso del tempo, il numero degli ufficiali che richiedono di volare è aumentato notevolmente, per cui non c'è bisogno di incentivi per indurre gli ufficiali a conseguire il brevetto di pilota osservatore nelle varie branche di specializzazione dell'Esercito.

Si tratta, dunque, di rendere più omogeneo il sistema delle valutazioni. Le libere docenze, non esistendo più tale istituto, non vengono più considerate; restano però i corsi di specializzazione, soprattutto quelli che danno vantaggi di carriera ai medici; si tratta di specializzazioni inerenti all'attività che svolgono nell'ambito militare. In altre parole, la specializzazione in ginecologia non porta alcun vantaggio di carriera, a differenza, per esempio, di quella in chirurgia. Al riguardo, desidero informarvi che si vorrebbe giungere all'istituzione, nell'ambito dell'Accademia di sanità militare di recente costituzione, di corsi di specializzazione a carattere universitario per la medicina aerospaziale e subacquea. A Firenze, dove hanno sede l'Accademia di sanità militare e l'Istituto farmaceutico militare, sono infatti in corso, sia col Comune che con la Regione toscana, trattative per la costruzione di un ospedale militare di altissima specializzazione che consentirebbe di completare le strutture sanitarie dell'Esercito. Voglio sperare, al riguardo, che ci sia dato modo presto di visitare, tra l'altro, l'Istituto farmaceutico militare di Firenze.

S P O R A , *relatore alla Commissione.* Potremo vedere senza dubbio delle cose interessanti.

B U F F O N E , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Di ciò si sta occupando il presidente Garavelli, insieme col presidente della Commissione difesa della Camera. Una visita a Firenze sarebbe opportuna anche per prendere contatto con le autorità regionali, al fine di sollecitarle ad accelerare i tempi per la costruzione dell'ospedale in questione.

L'Accademia di sanità militare — ne parlo perchè fu oggetto di una mia proposta di

legge che ebbe accoglimento dopo sette anni di dibattiti — ha unificato le attività formative del Servizio sanitario militare e funziona bene, ma deve necessariamente completarsi con un ospedale attrezzato, che consenta specializzazioni ad alto livello.

Tornando al disegno di legge in discussione, ricordo che altri vantaggi di carriera sono offerti dalle specializzazioni conseguite dagli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo dei servizi tecnici (ingegneri, fisici, chimici e meteorologi), ma sempre nell'ambito del ruolo in cui ciascuno è inserito e senza nuocere a chi è in altri ruoli.

Il disegno di legge, dunque, consente tale armonizzazione ed è anche urgente. Il senatore Spora ha parlato di un emendamento aggiuntivo per risolvere il problema delle capitanerie di porto; non ho motivo per oppormi ad una simile modifica, però vorrei che prima mi venisse chiarito un dubbio. Tutti gli articoli, o almeno una parte di essi, afferiscono alla formazione dei quadri per il 1974. Se facciamo uno specifico riferimento alle capitanerie di porto, nel senso suggerito dal relatore, non vorrei che le commissioni di avanzamento si fermassero in attesa che la Camera perfezioni l'approvazione di questo provvedimento; pertanto, bisognerebbe sapere se, in casi analoghi, le citate commissioni hanno soprasseduto alla formazione dei quadri.

Concludendo, raccomando la rapida approvazione del disegno di legge, anche in considerazione del fatto che le nuove disposizioni incidono sulla formazione dei quadri.

Non mi resta pertanto che ringraziare l'onorevole Presidente e i membri della Commissione difesa per l'intensità del lavoro svolto nelle ultime settimane e per il modo con il quale sono stati affrontati e risolti i problemi delle Forze armate, a nome delle quali, oltre che a nome del ministro Tanassi, esprimo sentimenti di viva gratitudine.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli dal 2 all'11.

(È approvato).

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 66 e 67.
È altresì abrogato l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479.

(È approvato).

Art. 3.

Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

« Art. 69-bis. — Non può essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di specializzazione all'ufficiale del Servizio sanitario dell'Esercito che abbia fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo.

Il vantaggio di cui al precedente comma viene attribuito sotto la data del 31 agosto di ciascun anno, per titoli conseguiti tra il 1° settembre dell'anno precedente e la suddetta data del 31 agosto.

I titoli devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale il vantaggio deve essere concesso ai sensi del precedente secondo comma.

L'ufficiale in possesso di titolo di specializzazione non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano che abbia conseguito una specializzazione avente durata di corso uguale o superiore ».

(È approvato).

Art. 4.

Sono abrogati, con effetto dall'inizio del settimo mese successivo alla data di entrata

in vigore della presente legge, l'articolo 70, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e l'articolo unico della legge 2 febbraio 1968, n. 63.

(È approvato).

Art. 5.

Dopo l'articolo 116 è aggiunto il seguente:

« Art. 116-bis. — Per gli ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica e per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito e della Marina il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso società di navigazione aerea è computato per metà ai fini del raggiungimento dei periodi di comando, di imbarco o di servizio previsti dalle tabelle 5, 6 e 7 annesse alla presente legge, ma non oltre i 4/5 dei periodi suddetti ».

(È approvato).

Art. 6.

Il quadro XIX — Ruolo del servizio di amministrazione — della tabella n. 1 annessa alla legge è sostituito da quello riportato nell'allegato A alla presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge sono apportate, in corrispondenza del grado di capitano, le seguenti modificazioni:

a) Quadro III — Ruolo normale dell'Arma di fanteria: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (h) »;

b) Quadro IV — Ruolo normale dell'Arma di cavalleria: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (h) »;

c) Quadro V — Ruolo normale dell'Arma di artiglieria: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (h) »;

4^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1973)

d) Quadro VI — Ruolo normale dell'Arma del genio: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (h) »;

e) Quadro XIV — Ruolo del servizio automobilistico: sono soppresse le parole « superare il corso superiore automobilistico »;

f) Quadro XV — Ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici): sono soppresse le parole « superare il corso di sanità »;

g) Quadro XVI — Ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti): sono soppresse le parole « superare il corso chimico-farmaceutico »;

h) Quadro XVII — Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari): sono soppresse le parole « superare il corso superiore di commissariato »;

i) Quadro XVIII — Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza): sono soppresse le parole « superare il corso superiore di sussistenza »;

l) Quadro XX — Ruolo del servizio veterinario: sono soppresse le parole « superare il corso superiore di veterinaria ».

In calce alla tabella n. 1 è soppressa la nota (h).

(È approvato).

Art. 8.

Nella colonna 3 del quadro XI — Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto — della tabella n. 2 annessa alla legge sono apportate le seguenti integrazioni:

in corrispondenza del grado di colonnello dopo le parole « 12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo » sono aggiunte le seguenti: « oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale generale, o incarico equipollente »;

in corrispondenza del grado di tenente colonnello dopo le parole « 12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel

grado di maggiore » sono aggiunte le seguenti: « oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente ».

S P O R A , *relatore alla Commissione.* È difficile inserire in questo articolo un emendamento nel senso da me indicato nel corso della mia esposizione introduttiva. Riconosco la validità di quello che ha detto il sottosegretario Buffone al riguardo, però è anche chiaro che ci vorrebbe un invito, da parte del Governo, alle commissioni di avanzamento a soprassedere al loro lavoro.

B U F F O N E , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Senatore Spora, ho già detto di non essere contrario al suo emendamento.

S P O R A , *relatore alla Commissione.* Direi che la cosa è nell'interesse più della Amministrazione che dei singoli ufficiali. Io mi riservo di proporre, onorevole Presidente, invece di un emendamento a questo articolo, un articolo aggiuntivo 16-bis.

P R E S I D E N T E . Va bene. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Nella colonna 3 del quadro I — Ruolo naviganti normale — della tabella n. 3 annessa alla legge, in corrispondenza del grado di colonnello sono soppresse le parole: « 1 anno presso un comando di grande unità o comando equipollente ».

(È approvato).

Art. 10.

Nei quadri III — Ruolo servizi — e VIII — Ruolo assistenti tecnici — della tabella n. 3 annessa alla legge, le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza del grado

4^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1973)

di tenente sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

« Aver prestato 4 anni di servizio presso un aeroporto o reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione »;

« 3 anni presso un reparto o servizio tecnico periferico, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione ».

(È approvato).

Art. 11.

Alla tabella n. 4 annessa alla legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Quadro II — Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:*

nella colonna 1 sono soppresse le parole: « Corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale e aver riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (3) »;

nella colonna 2, ed in corrispondenza della suddetta modificazione, sono soppresse le parole: « 1/9 dell'organico del grado »;

nella colonna 1 è soppresa, con la decorrenza indicata all'articolo 4 della presente legge, la seguente dicitura: « Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano o come pilota osservatore dell'Esercito o come pilota osservatore dall'elicottero con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre:

a) 15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aereo-terrestre e non meno di 30 ore di volo entro un periodo di non meno di 30 giorni consecutivi di servizio aeronavigante (4);

b) un ulteriore periodo di volo come specificato nella precedente lettera a) dopo aver conseguito il titolo di cui alla medesima lettera a) (4);

c) tre ulteriori periodi di volo ciascuno come specificato nella lettera a) (4) »;

nelle colonne 2 e 3, in corrispondenza della suddetta modificazione e con la stessa decorrenza, sono soppresse le parole: « 1/36 dell'organico del grado » e « 1/9 dell'organico del grado ».

b) È soppreso il quadro III — Ruolo del servizio automobilistico.

c) Il quadro IV (Ruolo del servizio sanitario - ufficiali medici) è sostituito da quello riportato nell'allegato B alla presente legge; il quadro V (Ruolo del servizio sanitario - ufficiali chimici farmacisti) è soppreso.

d) Sono soppresi i quadri VI (Ruolo del servizio di commissariato - ufficiali commissari), VII (Ruolo del servizio di commissariato - ufficiali di sussistenza), VIII (Ruolo del servizio di amministrazione) e IX (Ruolo del servizio veterinario).

e) Le note (2), (3), (4) e (5) poste in calce alla tabella n. 4 sono soppresse.

(È approvato).

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

Non può essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di libera docenza, conseguito in base alle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, all'ufficiale del Servizio sanitario dell'Esercito che abbia già fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo.

L'ufficiale che abbia fruito di un vantaggio per titolo di specializzazione, ove abbia conseguito la libera docenza in base alle disposizioni citate nel precedente comma, ha diritto alla sola differenza tra l'ammontare dei due vantaggi calcolata, ai sensi delle norme preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel grado in cui ha conseguito la libera docenza stessa. Se la libera docenza sia stata conseguita nel grado di tenente colonnello, lo spostamento è pari a 1/100 dell'organico del grado.

L'ufficiale in possesso di libera docenza non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano che abbia conseguito titolo accademico valido per la libera docenza stessa.

(È approvato).

Art. 13.

Il quinto comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, deve intendersi nel senso che l'ufficiale del Servizio sanitario dell'Esercito, in possesso di più titoli di specializzazione o di libera docenza, non può oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano in possesso di un solo titolo di specializzazione o di libera docenza.

L'ufficiale che abbia conseguito titolo di specializzazione prima della data di entrata in vigore della presente legge o di libera docenza in base alle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, deve presentare, a pena di decadenza, il relativo titolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore suddetta. Per la valutazione di tali titoli si applicano le norme precedentemente in vigore.

(È approvato).

Art. 14.

Per i colonnelli non ancora valutati e per i tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio di amministrazione dell'Esercito, il periodo di attribuzioni specifiche previsto ai fini dell'avanzamento nell'allegato A alla presente legge viene richiesto a decorrere dal 31 ottobre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

Art. 15.

Per la durata di 3 anni, a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dei capitani dell'Arma aeronautica — ruolo servizi, da ammettere a va-

lutazione è fissata in 1/10 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa. Debbo far presente che la norma è già contenuta, nell'identica formulazione, in un provvedimento d'iniziativa del deputato Bandiera (Atto del Senato n. 1008), approvato dalla Camera dei deputati e, successivamente, dalla Commissione difesa del Senato nella seduta del 23 maggio 1973. L'articolo 15 è pertanto superfluo e ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 15, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

(Non è approvato).

Art. 16.

A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione dell'aliquota dei maggiori generali del genio aeronautico — ruolo ingegneri, da ammettere a valutazione, non si applica il disposto di cui all'articolo 27 della legge 26 gennaio 1963, n. 52.

(È approvato).

A questo punto il relatore propone il seguente articolo aggiuntivo 16-bis, di cui do lettura:

« Per il Corpo delle capitanerie di porto, qualora nell'anno 1973, nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutarsi per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1974, non si raggiungesse il numero previsto dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, le aliquote stesse dovranno essere completate con quegli ufficiali che hanno maturato il requisito del comando secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il suddetto emendamento.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli allegati di cui do lettura:

Allegato A

TABELLA N. 1

XIX. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Ten. Generale	—	—	1	—	—
Magg. Generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (n)	tutti
Colonnello	scelta	2 anni di Direttore di amministrazione o incarico equipollente	16	1 ogni 2 anni (n)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati
Ten. Colonnello	scelta	4 anni di relatore o di vice relatore o di capo sezione di una Direzione di amministrazione, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	160	4	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	100	—	—
Capitano	scelta	2 anni di Direttore dei conti o di capo ufficio amministrazione o incarico equipollente	266	20	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di ufficiale pagatore o di direttore dei conti o di capo ufficio amministraz. anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di Sottotenente	238		
Sottotenente	anzianità	—			

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(n) Salvo il disposto dell'articolo 31.

(E approvato).

Allegato B

TABELLA N. 4

IV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO

(Ufficiali medici)

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTE DI ORGANICI PER I GRADI DI	
	Capitano	Maggiore
« Specializzazione » conseguita presso una Università italiana in una branca della medicina, chirurgia, biologia attinente all'attività medica militare, riconosciuta tale con decreto del Presidente della Repubblica	1/50 dell'organico dei gradi di capitano e tenente per ogni anno accademico necessario al conseguimento della specializzazione	1/30 dell'organico del grado per ogni anno accademico necessario al conseguimento della specializzazione

(È approvato).

E N D R I C H. Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge, non senza alcune riserve sulla questione di principio relativa all'utilità dei corsi, taluni dei quali hanno una funzione non solo informativa, ma anche formativa.

R O S A. Premesso che i commissari del Gruppo democratico cristiano voteranno a favore del disegno di legge, ringrazio il relatore che ancora una volta, con lodevole impegno, ha fornito tutti gli elementi necessari per chiarire la portata di un provvedimento, il cui evidente interesse consiglia una urgente approvazione.

S I G N O R I. A nome del Gruppo socialista, dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge.

M A R T I N O. Anch'io, a nome del Gruppo comunista, dichiaro che voteremo in senso favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).**La seduta termina alle ore 11,25.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO